



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 233 – 19 Ottobre 2020**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO – D.P.C.M. 18 OTTOBRE 2020

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, si comunica che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 Ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 Ottobre 2020, recente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riportano, in sintesi, le principali prescrizioni introdotte:

### ➤ **CHIUSURA DELLE PIAZZE PUBBLICHE**

E' data la possibilità ai sindaci di disporre in autonomia la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

### ➤ **ATTIVITA' SPORTIVE**

Risulta pienamente consentita l'attività sportiva e motoria all'aperto, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Stop agli sport da contatto, anche dilettantistici. L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

### ➤ **PALESTRE E PISCINE**

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) e fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

➤ **ATTIVITA' SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE**

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione della didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00. Inoltre, anche il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (rappresentanti di classe e di istituto), può avvenire secondo modalità a distanza.

Le università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del ministero dell'università e della ricerca.

➤ **BAR E RISTORAZIONE**

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18:00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24:00, la ristorazione con asporto. È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade.

➤ **SAGRE E FIERE**

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

➤ **CONGRESSI E RIUNIONI**

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che sia assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, ad eccezione di quelle di rilevanza nazionale; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

## ➤ **CINEMA E TEATRI**

Rimangono aperti con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

## ➤ **SALE GIOCO E SCOMMESSE**

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

## ➤ **ESAMI PER LICENZE DI GUIDA**

Viene disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida.

In merito alle **attività produttive, industriale e commerciali**, si continua a far riferimento all'articolo 2 del precedente D.P.C.M. 13 Ottobre 2020 il quale stabilisce che «sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti Sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 Marzo 2020, di cui all'allegato 14».

Rimane salva la raccomandazione di valutare la propria situazione aziendale, in base alle caratteristiche peculiari dell'attività, unitamente al medico del lavoro aziendale e all'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Per eventuali necessità di approfondimento, al seguente [link](#) si propone il provvedimento normativo nella sua interezza con il relativo [allegato](#) al decreto.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [Linkedin](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie